

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale

Sentenza 13 giugno 2011, n. 23601

Integrale
Reati contro il patrimonio - Estorsione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

De. Sa. Ga. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, sezione 2 penale, in data 8.3.2010.

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Piercamillo Davigo.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio pere prescrizione.

osserva:

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con sentenza in data 25.9.2003, il G.U.P. del Tribunale di Bari dichiara' De. Sa. Ga. responsabile dei reati di furto aggravato ed estorsione consumata e tentata, unificati sotto il vincolo della continuazione e - con la diminuzione per il rito - lo condanna' alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronuncia l'imputato propone gravame e la Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 8.3.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolse l'imputato dall'imputazione di furto aggravato per non aver commesso il fatto, escluse la circostanza di cui all'articolo 61 c.p., n. 2 quanto all'estorsione consumata e riconosciute le attenuanti generiche, determino' la pena in anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo.

1. violazione di legge in relazione alla qualificazione dei fatti come estorsione consumata e tentata anziche' come minaccia o, al piu', violenza privata; infatti la minaccia non era finalizzata a determinare un danno patrimoniale, ma a far omettere la denuncia del furto del ciclomotore; la volonta' dell'imputato, ipotizzata dalla Corte d'appello, di ottenere il dissequestro e la esclusiva disponibilita' del ciclomotore, non si e' realizzata ne' in favore di De. Sa. , ne' del coimputato e non risulta da alcun elemento; altrettanto per il tentativo di indurre la persona offesa a recarsi presso la motorizzazione civile;
2. violazione di legge in relazione al delitto di estorsione che avrebbe comunque dovuto essere qualificato come tentativo non essendo stato conseguito il profitto;
3. vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha supposto che l'imputato avesse voluto assicurare a se ed al coimputato il possesso del ciclomotore ma cio' non e' mai stato affermato dalla persona offesa.

Il ricorso e' generico.

A fondamento di tutti i motivi di ricorso vi e' l'assunto che la persona offesa non abbia mai affermato che la condotta dell'imputato fosse finalizzata al conseguimento dell'ingiusto profitto costituito dal dissequestro e dalla esclusiva disponibilita' del ciclomotore sottratto a So. Ga. .

Si sarebbe quindi in presenza di un travisamento della prova che pero' e' dedotto in modo aspecifico.

Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimita' il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validita' del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008 dep. 3.10.2008 rv 241023).

Altrettanto deve dirsi per l'assunto secondo il quale la finalita' non sarebbe mai stata conseguita. Era onere del ricorrente indicare specificamente l'atto o gli atti dai quali cio' eventualmente risulti.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche' - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, cosi' equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.